

**Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti**

**Parrocchia "San Nicola" - Castelvenere**

# **STATUTO**

del

**CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

e del

**CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE**

## CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP)

### COSTITUZIONE

#### Art. 1

È costituito, nella parrocchia di “San Nicola” in Castelvenere, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, quale strumento di comunione e di collaborazione ecclesiale, a norma del CDC can. 536.

### NATURA

#### Art. 2

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è l'organismo ordinario di programmazione e di coordinamento di tutta l'azione pastorale della parrocchia, in ordine all'evangelizzazione, alla santificazione e alla carità della comunità e dei singoli battezzati (cf.AA 26).

### COMPITI

#### Art. 3

Il CPP ha il compito di promuovere l'attività pastorale della parrocchia, di trattarne i problemi, di progettarne e verificarne le iniziative, in comunione con la Chiesa Diocesana, sulla base delle indicazioni del Piano Pastorale Diocesano.

In particolare esso ha il compito di:

1. promuovere rapporti di *comunione* e di solidarietà tra i fedeli della parrocchia, favorire tra di loro la conoscenza delle attività della parrocchia e suscitare la *partecipazione attiva* di tutti i fedeli alla sua vita e alla sua missione;
2. riflettere sulla *situazione* della parrocchia e di tutta la popolazione del territorio, individuare le *esigenze* umane e religiose della popolazione e proporre interventi pastorali opportuni;
3. elaborare il programma pastorale annuale della parrocchia, in attuazione del piano generale della diocesi, tenendo conto delle esigenze e delle necessità locali;
4. coordinare l'azione pastorale delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali esistenti in parrocchia;
5. stimolare la *partecipazione* di tutti i battezzati per la soluzione dei problemi della comunità ecclesiale e per il servizio di promozione umana nell'ambito sociale;
6. stabilire rapporti di *dialogo e di collaborazione* con le Istituzioni pubbliche e le aggregazioni laiche presenti sul territorio;
7. presentare al Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) i problemi di maggior rilievo della parrocchia, le esigenze cui la parrocchia è chiamata a rispondere e le risorse di persone e di mezzi disponibili per la collaborazione interparrocchiale e foraniale;
8. proporre al parroco i membri per il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici CPAE).

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha voto consultivo (cf.CDC can.536). Tuttavia il parroco ha il dovere di tener conto dei deliberati del consiglio, nello spirito della comunione ecclesiale.

### COMPOSIZIONE

#### Art. 4

Il CPP è composto da:

##### **Membri di diritto:**

1. il parroco
2. il vicario parrocchiale (diacono) e i presbiteri residenti con incarichi pastorali
3. il presidente dell'Azione Cattolica
4. un rappresentante dei ministri straordinari per la distribuzione dell'Eucaristia

##### **Consiglieri eletti:**

1. 10 (dieci) consiglieri eletti dall'assemblea parrocchiale (tra una lista di candidati), quali rappresentanti qualificati dell'intera parrocchia e, in particolare, dei cristiani attivamente impegnati nei vari settori pastorali.
2. da 5 (cinque) consiglieri nominati dal parroco
3. da un membro del Consiglio Parrocchiale Affari Economici.

Il numero dei componenti del CPP deve essere contenuto tra le 15 e le 20 persone. Tra i membri del CPP si assicuri la presenza di alcuni giovani e di almeno una coppia di sposi.

#### **Art. 5**

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il CPP può istituire apposite commissioni o gruppi di lavoro, a cui demandare lo studio di particolari problemi pastorali e l'attuazione delle corrispondenti scelte operative, da sottoporre al parere del CPP e all'approvazione del parroco. Queste commissioni possono essere formate, oltre che dai consiglieri, anche da altre persone competenti, cooptate dal CPP.

### **PRESIDENZA**

#### **Art. 6**

Il *presidente* del CPP è il parroco.

Questi è coadiuvato da un vice presidente laico, uomo o donna, e da un segretario, scelti dal parroco tra i membri del CPP.

#### **Il presidente ha il compito di:**

1. presiedere il CPP e la giunta;
2. prendere le dovute decisioni, tenendo conto delle proposte pastorali del consiglio;
3. rendere esecutive le decisioni stesse.

#### **Art. 7**

1. Il *vice presidente* del CPP ha il compito di:
2. convocare il CPP e la giunta d'intesa con il presidente;
3. moderare le riunioni del Consiglio;
4. collaborare nell'attuazione delle scelte pastorali fatte dal consiglio e ratificate dal parroco;
5. rappresentare la parrocchia nel Consiglio Pastorale Diocesano e nelle situazioni in cui tale rappresentanza è ritenuta opportuna dal Consiglio.

Il *segretario* ha il compito di:

1. inviare ai consiglieri la lettera di convocazione delle riunioni, con la data e l'ordine del giorno;
2. provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni del CPP e del CdP, secondo le modalità stabilite dal CdP.

#### **Art. 8**

Il Consiglio di Presidenza (CdP) è composta dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e da altri 3 (tre) membri eletti dal CPP. Essa ha il compito di:

1. individuare i problemi da trattare nel CPP;
2. predisporre l'O.d.G. per le riunioni del CPP;
3. collaborare nella realizzazione delle scelte fatte dal consiglio e ratificate dal parroco;
4. coordinare il lavoro delle commissioni o gruppi di lavoro, di cui all'art. 5;
5. decidere su questioni ordinarie ed urgenti, fermo restando l'impegno di darne comunicazioni nella successiva riunione del CPP.
6. Il segretario ha il compito di provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni del CdP e del CPP.

### **RIUNIONI**

#### **Art. 9**

Il CPP si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, tutte le volte che lo ritiene necessario il presidente o che lo richiede un terzo dei suoi membri. Il calendario di massima degli incontri viene fissato anno per anno, all'inizio dell'anno pastorale. Per la validità della riunione, è necessaria la presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti del consiglio.

**Art. 10**

L'attività del CPP, le scelte fatte e i documenti elaborati vengono portati a conoscenza della comunità parrocchiale attraverso una breve comunicazione nell'assemblea liturgica domenicale, successiva alla riunione del consiglio, attraverso il bollettino parrocchiale e nell'assemblea annuale della parrocchia.

**DURATA DEL CPP**

**Art. 11**

Il CPP resta in carica cinque anni. I membri del CPP, compiuto il quinquennio, possono essere rieletti.

**Art. 12**

Quando la parrocchia rimane vacante, il CPP rimane in carica sotto la presidenza dell'amministratore parrocchiale fino all'arrivo del nuovo parroco. Il nuovo parroco ha la facoltà, se lo ritiene opportuno, di confermare nell'incarico il CPP fino alla sua scadenza naturale.

**ELEZIONE DE CPP**

**Art. 13**

La giunta del CPP uscente indice le elezioni del nuovo consiglio almeno due mesi prima della scadenza del quinquennio fissandone i tempi e le modalità in base alle esigenze della comunità parrocchiale. Istituisce la commissione elettorale e suggerisce le iniziative più adeguate per l'informazione e la sensibilizzazione della parrocchia sulla natura e sui compiti del CPP.

**Art. 14**

Hanno diritto di voto tutti i parrocchiani cresimati che abbiano compiuto i 16 anni. Sono eleggibili tutti i parrocchiani dai 18 anni in su che si distinguono per uno stile di vita coerente con la fede cristiana, per l'impegno pastorale e per la capacità di dialogo e di comunione ecclesiale, e che non sono incorsi in censure canoniche.

**COMMISSIONE ELETTORALE**

**Art. 15**

La commissione elettorale è istituita dal CPP ed è composta da cinque membri. Di essa non possono fare parte quanti vengono inclusi nella lista dei candidati. essa ha i seguenti compiti:

1. predisporre una lista di candidati con un numero di nominativi doppio dei nominativi da eleggere; a questo scopo darà la sua collaborazione tutto il CPP uscente; la Commissione avrà cura che nella lista figurino anche i rappresentanti delle istituzioni e dei gruppi ecclesiali presenti in parrocchia;
2. preparare le schede di votazione e il seggio elettorale;
3. raccogliere, controllare e scrutinare le schede;
4. notificare ai neo-eletti l'avvenuta elezione;
5. redigere il verbale su tutta l'attività elettorale.

Non possono essere messi in lista i parrocchiani che ricoprono incarichi amministrativi pubblici (sindaco, assessore, ecc.), oppure che sono responsabili di partiti politici o di sindacati.

I candidati, prima di essere messi in lista, devono essere edotti circa i compiti del CPP e devono esprimere la loro disponibilità ad essere eletti e a collaborare nell'attività pastorale.

**Art. 16**

Le elezioni si svolgono nella domenica prestabilita, dopo la celebrazione delle messe di orario, delle ore 8.00, 11.00 e 17.30 (18.30). Ogni parrocchiano avente diritto di voto segna sulla scheda che gli viene proposta non più di cinque preferenze, tra i candidati della lista elettorale predisposta dalla commissione.

In conformità con la natura ed i compiti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, possono esserne membri coloro che, avendo completato l'iniziazione cristiana, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella Parrocchia o operanti stabilmente in essa.

### **RIUNIONI DEL CPP**

#### **Art. 17**

Il CPP viene convocato dal presidente mediante avviso scritto, recapitato ai consiglieri almeno una settimana prima della riunione. L'avviso di convocazione conterrà l'Ordine del Giorno ed eventuale documentazione relativa ai temi in discussione.

#### **Art. 18**

All'inizio della riunione del CPP, dopo l'ascolto della parola di Dio e la preghiera, viene data lettura del verbale della riunione precedente. Quindi si apre la discussione sui punti all'O.d.G. Il vicepresidente del CPP introduce o fa introdurre ciascun argomento e modera la discussione. Se è il caso, conclude la discussione mettendo ai voti l'eventuale proposta. La votazione avviene per alzata di mano. Quando la votazione riguarda le persone, viene svolta con scrutinio segreto.

### **DECADENZA DEI CONSIGLIERI**

#### **Art. 19**

Il consigliere che, senza giustificato motivo, risulta assente per tre volte consecutive dalle riunioni del CPP, è ritenuto dimissionario. Esso viene sostituito dal candidato non eletto che ha ottenuto il più alto numero di preferenze.

### **CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE**

#### **Art. 1 - Natura del CPAE**

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della parrocchia di **“San Nicola”**, costituito dal Parroco a norma del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

#### **Art. 2 - Fini del Consiglio**

Il CPAE ha i seguenti scopi:

1. Coadiuvare il Parroco nel reperimento dei mezzi economici necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà della Parrocchia;
2. Coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività, e individuando i relativi mezzi di copertura;
3. Approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività;
4. Verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio, e procedere alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
5. Esprimere il parere motivato sugli atti di straordinaria amministrazione; tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione al compimento di tali atti, presentato all'Ordinario Diocesano a norme delle leggi canoniche;

6. Esprimere il parere sulle attività e operazioni che, pur non costituendo formalmente atti di straordinaria amministrazione, comportano ugualmente notevoli movimenti di denaro, come l'organizzazione di Feste o eventi straordinari;
7. Vigilare sulla buona conservazione degli immobili di proprietà della Parrocchia, proponendo le operazioni necessarie per la loro accurata manutenzione;
8. Curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cf. ca. 1284, §2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli Uffici Parrocchiali.

### **Art. 3 – Composizione**

Il CPAE è composto da:

1. Il Parroco, che di diritto ne è il Presidente;
2. 5 (cinque) Consiglieri, nominati dal Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Essi dovranno distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita della Parrocchia, capaci da valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, e possibilmente esperti in diritto od in economia.
3. Il Consiglio prevede il vicepresidente, il cassiere, il segretario e due revisori dei conti.
4. I nominativi dovranno essere comunicati alla Curia Diocesana per la conferma da parte dell'Ordinario Diocesano.
5. I consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
6. Per la durata del loro mandato i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi.
7. Con la vacanza della Parrocchia, il CPAE decade. E' tuttavia facoltà del nuovo parroco riconfermarlo fino alla sua naturale scadenza.

### **Art. 4 – Incompatibilità**

Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità e quanti hanno rapporti economici con la Parrocchia.

### **Art. 5 – Presidente**

Spetta al Presidente:

1. la convocazione delle riunioni del CPAE
2. la fissazione dell'ordine del giorno
3. la presidenza delle riunioni
4. il coordinamento fra il CPAE ed il Consiglio Pastorale Parrocchiale
5. la nomina del segretario fra i membri del Consiglio.

### **Art. 6 - Poteri del consiglio**

Il CPAE ha funzione consultiva. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia, in conformità del ca. 212 § 3.

Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e se ne varrà abitualmente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.

Pertanto nelle riunioni del CPAE i Consiglieri verranno messi al corrente dell'andamento amministrativo in tutti i suoi aspetti; e dovranno essere tenuti aggiornati sullo stato di conservazione del patrimonio, specialmente immobiliare, della Parrocchia.

Resta ferma, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia, che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

### **Art. 7 - Riunioni del CPAE**

1. Il CPAE si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a lui richiesta motivata da almeno due consiglieri.
2. Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente anche altre persone in qualità di esperti.
3. Ogni consigliere ha facoltà di mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare, ed anche richiedere che copia del verbale di una particolare riunione sia portata a conoscenza dell'Ordinario Diocesano.

#### **Art. 8 - Vacanza di seggi nel CPAE**

In caso di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità di uno o più consiglieri il Parroco provvede entro 30 giorni a nominare i sostituti, con la procedura di cui al primo comma dell'Art. 3.

I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato (5 anni) del CPAE e possono essere riconfermati.

#### **Art. 9 – Esercizio**

1. L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del CPAE, sarà presentato dal Parroco all'Ordinario Diocesano.
3. Il CPAE dovrà essere informato delle osservazioni al bilancio fatte dal Consiglio Diocesano degli Affari Economici a norma del can. 1287, § 1.

#### **Art. 10 - Informazioni alla comunità parrocchiale**

Il CPAE presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale una relazione sintetica del bilancio consuntivo annuale e informa la comunità parrocchiale sull'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (cf. can. 1287, § 2), indicando anche opportune iniziative per il reperimento e l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali.

#### **Art. 11 - Validità delle sedute e verbalizzazione**

1. Per la validità delle riunioni del CPAE è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
2. I verbali delle riunioni del CPAE, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario e devono essere approvati nella seduta successiva.

#### **Art. 12 - Rinvio a norme generali**

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicheranno le norme generali del Diritto Canonico.

Castelvenere 23 ottobre 2008